

Bruxelles, 16 settembre 2014 (OR. fr)

12832/14

Fascicolo interistituzionale: 2014/0253 (NLE)

PECHE 403

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle

possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di

partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e

la Repubblica del Senegal

DGB 3

REGOLAMENTO (UE) N. .../2014 DEL CONSIGLIO

del

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea,

DGB 3

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea e la Repubblica del Senegal hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile ("accordo") e un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato ("protocollo") che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.
- (2) Il ... * il Consiglio ha adottato la decisione 2014/.../UE^{1**}, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo.
- (3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.
- (4) Conformemente al regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio², se risulta che le autorizzazioni o le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

12832/14 RS/lmm 2 DGB 3

^{*} GU: si prega di inserire la data.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

GU: si prega di inserire il numero della decisione di cui al doc. 12831/14 e completare la nota in calce.

Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

(5) Al fine di garantire la ripresa delle attività di pesca delle navi dell'Unione, il protocollo prevede la possibilità che esso sia applicato in via provvisoria da ciascuna delle parti a decorrere dalla data della sua firma. È dunque opportuno applicare il presente regolamento a partire dalla data della firma del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a) tonniere con reti a circuizione:

> 16 unità Spagna

> Francia 12 unità

b) navi tonniere con lenze e canne:

> Spagna 7 unità

> Francia 1 unità

pescherecci da tra: c)

> Spagna 2 unità.

- 2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l'accordo.
- 3. Se le domande relative alle autorizzazioni di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

DGB 3

4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione comunica loro questa informazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Consiglio Il presidente

12832/14 RS/lmm DGB 3

IT